

PROGETTO DI LEGGE - N. 3885**PROPOSTA DI LEGGE****Capo I**

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.*(Finalità).*

1. La presente legge ha la finalità di garantire, in accordo con i principi sanciti nelle Convenzioni internazionali sottoscritte dalla Repubblica italiana, la conformità a tali Convenzioni dei prodotti importati in Italia e dell'attività dei soggetti giuridici italiani che effettuano investimenti all'estero o che stipulano contratti di appalto e subappalto con soggetti giuridici esteri. In particolare, ha la finalità di garantire la conformità alle Convenzioni internazionali riguardanti la tutela ambientale, le risorse naturali e umane.

2. Le Convenzioni internazionali concernenti il lavoro il cui rispetto deve essere garantito sono:

a) Convenzione concernente il lavoro forzato od obbligatorio adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro a Ginevra il 28 giugno 1930, di cui alla legge 29 gennaio 1934, n. 274;

b) Convenzione n. 87, concernente la libertà sindacale e le protezioni del diritto sindacale, adottate dalla Conferenza dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) a San Francisco il 17 giugno 1948, di cui alla legge 23 marzo 1958, n. 367;

c) Convenzione n. 98, concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, adottata dalla Conferenza dell'OIL a Ginevra l'8 giugno 1949, di cui alla legge 23 marzo 1958, n. 367;

d) Convenzione n. 100, concernente l'uguaglianza di remunerazione tra la mano d'opera maschile e la mano d'opera femminile per un lavoro di valore uguale, adottata dalla Conferenza dell'OIL a Ginevra il 29 giugno 1951, di cui alla legge 22 maggio 1956, n. 741;

e) Convenzione n. 111, concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione adottata a Ginevra il 25 giugno 1958, di cui alla legge 6 febbraio 1963, n. 405;

f) Convenzione n. 105, concernente l'abolizione del lavoro forzato, adottata a Ginevra il 25 giugno 1957, di cui alla legge 24 aprile 1967, n. 447;

g) Convenzione n. 138, concernente l'età minima di ammissione al lavoro, adottata a Ginevra il 26 giugno 1973, di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 157;

h) Convenzione n. 148, concernente la protezione dei lavoratori contro i rischi professionali dovuti all'inquinamento dell'aria, al rumore ed alle vibrazioni sui luoghi di lavoro, adottata dalla Conferenza generale dell'OIL a Ginevra il 20 giugno 1977, di cui alla legge 19 novembre 1984, n. 862.

3. L'importazione di beni e servizi sul territorio nazionale, le operazioni di investimento all'estero, la stipula di contratti di appalto e subappalto, con soggetti giuridici stranieri da parte dei soggetti giuridici nazionali, sono autorizzati solo dopo il rilascio del certificato di conformità alle convenzioni internazionali rilasciato dal Comitato di sorveglianza (CDS) istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 4 della presente legge.

4. Le norme contenute nei codici di condotta dell'Organizzazione internazionale del lavoro

(OIL) e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sono vincolanti per i soggetti giuridici nazionali.

5. Il certificato di conformità alle convenzioni internazionali rilasciato dal Comitato di sorveglianza deve essere apposto in modo visibile e riconoscibile sui beni e servizi importati, sia a tutela dei consumatori e degli imprenditori che si avvalgono della certificazione, sia ai fini tanto della concessione di agevolazioni pubbliche, quanto della stipula di contratti con soggetti giuridici esteri.

Art. 2.

(Registro nazionale).

1. Presso la segreteria della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il registro nazionale della certificazione di conformità alle convenzioni internazionali. Il registro nazionale è accessibile al pubblico e viene pubblicato assieme alla relazione annuale di cui all'articolo 3.

2. Il registro nazionale è diviso in due sezioni: quella per imprese e quella per Paesi.

3. Nella sezione dedicata alle imprese sono registrate tutte le imprese che hanno avviato attività produttive all'estero o che hanno stipulato contratti o accordi con soggetti giuridici esteri.

4. Per ogni impresa deve essere specificata la ragione sociale, il tipo di attività, la data di stipula del contratto o dell'accordo e il luogo di trasferimento della produzione, nonché la certificazione di conformità alle convenzioni internazionali.

5. Sul registro nazionale devono essere altresì indicate le eventuali denunce di violazione delle convenzioni internazionali di cui al comma 2 dell'articolo 1.

6. Nella sezione dedicata ai Paesi sono registrati gli Stati che esportano beni e servizi in Italia sulla base delle convenzioni di cui al comma 2 dell'articolo 1.

Art. 3.

(Relazione al Parlamento).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge con una propria relazione presentata in allegato alla relazione previsionale e programmatica.

2. La relazione di cui al comma 1 contiene indicazioni analitiche per tipo, quantità, qualità, concernenti le operazioni di importazione di beni e di servizi e la delocalizzazione delle attività produttive all'estero. La relazione annuale di cui al comma 1 segnala e aggiorna la lista dei Paesi sospetti o a rischio di cui all'articolo 5, comma 3.

Capo II

ORGANISMI DI CONTROLLO E DI COORDINAMENTO

Art. 4.

(Istituzione del Comitato di sorveglianza).

1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato di sorveglianza (CDS) con il compito di concorrere a promuovere e verificare l'attuazione della presente legge; il CDS svolge le funzioni che gli sono assegnate ai sensi dell'articolo 5.

Art. 5.

(Compiti del Comitato di sorveglianza).

1. Il CDS ha il compito di rilasciare, a seguito di una domanda presentata dalle imprese o dai soggetti giuridici interessati, il certificato di conformità alle Convenzioni internazionali, che è obbligatorio per ottenere tutte le agevolazioni pubbliche agli insediamenti produttivi all'estero e per l'importazione di beni oggetto di contratti di fornitura e subfornitura.

2. Il certificato di conformità alle Convenzioni internazionali è rilasciato a seguito di una attenta valutazione e di un approfondito esame della domanda, alla luce di:

a) la normativa esistente, come modificata dalla presente legge, concernente le agevolazioni pubbliche per l'insediamento produttivo in Stati esteri;

b) gli accordi bilaterali tra l'Italia ed altri Paesi in campo economico e fiscale;

c) i contratti stipulati tra soggetti giuridici italiani e stranieri, appartenenti a Paesi extracomunitari, con cui l'Italia abbia stipulato accordi bilaterali in campo economico e fiscale;

d) le Convenzioni internazionali concernenti la sicurezza sul posto di lavoro;

e) le Convenzioni internazionali e la normativa comunitaria concernenti l'ambiente e la tutela ambientale.

3. Il CDS compila ed aggiorna una lista dei Paesi sospetti o a rischio che è parte integrante della relazione di cui all'articolo 3, comma 2. In tale lista sono indicati i Paesi esteri nei quali si ritiene che non trovino applicazione le Convenzioni internazionali di cui all'articolo 1, comma 2. Le importazioni di beni da tali Paesi sono soggette a particolari controlli, anche ai sensi dei commi 5, 6 e 7 del presente articolo.

4. Il CDS ha il compito di aggiornare il Registro nazionale della certificazione di conformità alle Convenzioni internazionali, di cui all'articolo 2.

5. Il CDS, qualora sia in possesso di elementi che pongano in dubbio la conformità alle Convenzioni internazionali di attività di delocalizzazione industriale o di importazioni di beni, può procedere ad indagini, avvalendosi del personale di sostegno di cui all'articolo 7; a tal fine il CDS può chiedere anche l'intervento della Guardia di finanza, del personale della dogana e delle strutture operanti alle dipendenze del Ministero del commercio con l'estero e delle ambasciate.

6. L'attività di indagine di cui al comma 5 del presente articolo deve essere avviata dal CDS anche a seguito di una comunicazione scritta da parte di associazioni, sindacati e soggetti giuridici, appartenenti anche a Paesi terzi; tale comunicazione deve rispondere a requisiti di correttezza e trasparenza, deve contenere elementi informativi dettagliati, oggettivi e verificabili.

7. Il CDS segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato le imprese che operano in violazione della normativa di cui all'articolo 1, e che di conseguenza pongono in essere azioni di *dumping* sociale, distorsive del principio della libera concorrenza. Il CDS ha l'obbligo, inoltre, di segnalare alle autorità competenti le violazioni della presente legge.

Capo III

ORGANIZZAZIONE

Art. 6.

(Composizione del Comitato di sorveglianza).

1. Il CDS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, da un sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ed è composto da:

a) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

b) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

- c) un rappresentante del Ministero delle finanze;
- d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- e) due deputati e due senatori, eletti dalle Camere di appartenenza, in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze;
- f) tre rappresentanti di associazioni o enti di ricerca che si occupino a titolo principale degli argomenti oggetto della presente legge;
- g) tre rappresentanti delle associazioni imprenditoriali;
- h) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. I membri del CDS sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Le attività di segreteria e di supporto tecnico del CDS sono assicurate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri interessati.

4. Il CDS può deliberare con la presenza di almeno la metà dei componenti e la deliberazione è adottata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. Il CDS è convocato dal suo Presidente in seduta ordinaria almeno ogni trenta giorni. La convocazione straordinaria è obbligatoria qualora la richieda almeno un terzo dei componenti.

6. I membri del CDS rimangono in carica per tre anni e possono essere ricandidati una sola volta.

Art. 7.

(Consulenti del CDS).

1. Il CDS si avvale della consulenza tecnica di:

- a) un esperto nominato dal Ministro del commercio con l'estero;
- b) un esperto nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- c) un esperto nominato dal Ministro delle finanze;
- d) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
- e) un esperto di diritto internazionale nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri;
- f) un esperto in rogatorie internazionali nominato dal Ministro degli affari esteri.

2. I compensi agli esperti sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Capo IV

AGGIORNAMENTO DELLA
NORMATIVA NAZIONALE

Art. 8.

*(Modifica dell'attuale normativa
a sostegno delle imprese).*

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per accedere ai crediti agevolati è obbligatorio il certificato di conformità alle

convenzioni internazionali rilasciato dal Comitato di sorveglianza per la certificazione di conformità alle Convenzioni internazionali in merito alla delocalizzazione delle attività produttive e all'importazione di beni".

2. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Mediocredito centrale, prima di concedere i crediti agevolati, deve verificare che gli operatori italiani interessati abbiano ottenuto il rilascio del certificato di conformità alle convenzioni internazionali da parte del Comitato di sorveglianza".

3. Alla lettera e) del primo comma dell'articolo 15 della legge 24 maggio 1977, n. 227, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per queste operazioni si può stipulare l'assicurazione solo se si ottiene il rilascio del certificato di conformità alle Convenzioni internazionali da parte del Comitato di sorveglianza;".

4. All'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per accedere ai finanziamenti del fondo è obbligatorio il certificato di conformità alle Convenzioni internazionali rilasciato dal Comitato di sorveglianza".

Capo V

ATTUAZIONE

Art. 9.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi annui, si fa fronte con appositi stanziamenti in sede di legge finanziaria.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

(Norme di attuazione).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, è emanato il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.



[Frontespizio](#)



[Relazione](#)

Ultimo aggiornamento: 01/03/19 ore: 9 12:36:14